



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI
SETTORE 01 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE E SISTEMA UNIVERSITARIO - FORMAZIONE - ECM**

Assunto il 26/11/2020

Numero Registro Dipartimento: 567

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12509 del 27/11/2020

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA E L'AGENAS- AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI- AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA ALL'AGENZIA DI ATTIVITÀ TECNICO-OPERATIVE, PROCEDURALI ED INFORMATICHE FINALIZZATE AL SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI gli Accordi Stato-Regioni:

- del 01.08.2007 concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”;
- del 05.11.2009 con cui sono stati definiti i principi regolanti “il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti”;
- del 19.04.2012 riguardante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;
- del 02.02.2017 con cui è stato approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso;

TENUTO CONTO che, con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: “Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'AGENAS accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza”;

CONSIDERATO l'obiettivo della Regione Calabria di promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un'organizzazione in grado di creare, acquisire, trasferire le conoscenze, di trasformare le conoscenze in competenze, nonché di rispondere alle esigenze di tutti gli attori che ruotano intorno al Sistema Sanitario Regionale;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Regione Calabria, al fine di raggiungere il sopra citato obiettivo, ha istituito con D.G.R. n.612 del 21 settembre 2009 il Sistema Regionale di Formazione Continua in Sanità (Sistema Regionale ECM);

VISTI:

- Il decreto assessorile 17 luglio 2006 n. 385 di costituzione della Commissione regionale per l'educazione continua in medicina (ECM);
- Il DPGR n° 96 del 19 Giugno 2012 di ricostituzione e nomina componenti della Commissione regionale per la formazione continua- ECM;
- La D.G.R. 532 del 28/11/2011 che ha istituito l'Osservatorio Regionale per la formazione continua e il D.D.G. n° 17777 del 13/12/2012 con il quale sono stati nominati i componenti dello stesso organismo;
- il DDG n. 15227 del 17/12/2015 di ricostituzione e nomina dei componenti del predetto Osservatorio;

CONSIDERATO, altresì che, nell'ambito delle azioni poste in essere dalla Regione al fine di implementare il Sistema della formazione continua ECM, in esecuzione della DGR n. 82 del 17/03/2017, è stata stipulata una precedente Convenzione in data 04/04/2017 rep. n. 360 tra l'AGENAS e Regione Calabria per l'affidamento all'Agenzia di compiti operativi, procedurali ed informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa del programma di accreditamento dei provider ECM regionali;

- l'art. 3, comma 5, della suddetta convenzione prevede che “Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti”;

DATO ATTO che la Regione ha inteso rinnovare il rapporto di convenzione, proponendo il decreto bozza n. 11583/2020 del 07/09/2020 per l'approvazione dello schema di convenzione avente ad oggetto l'affidamento all'Agenas di attività tecnico-operative, procedurali ed informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali;

PRESO ATTO che l'iter procedurale di adozione del suddetto decreto n. 11583/2020 non si è concluso;

DATO ATTO che in data 01/10/2020 è stata sottoscritta tra le parti la Convenzione di che trattasi, con numero di repertorio n. 8001 del 01/10/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria;

VISTI:

- la legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato con il D.P.G.R. n.206 del 5 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto "D.G.R. 91/2020 "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i."- INTEGRAZIONI";
- la D.G.R. n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto "D.G.R. n. 98/2020 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i." – Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla D.G.R. n. 91/2020 e n. 98/2020";
- il D.D.G. n. 7606 del 22/07/2020 avente ad oggetto "Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio sanitari – adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020;

VISTI, altresì,

- la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 ed il successivo D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020, di nomina del Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 8750 del 26 agosto 2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore n. 1 all'Avv. Sabina Scordo;

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

DI PRENDERE ATTO della Convenzione, sottoscritta in data 01/10/2020 Rep n. 8001 del 01/10/2020, tra la Regione Calabria e l'AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali – avente ad oggetto l'affidamento alla predetta Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali ed informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

DI DARE ATTO che la durata della convenzione è di anni due, decorrenti dal 25/11/2020, ai sensi dell'art. 3 della citata Convenzione;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente all'AGENAS;

DI DISPORRE a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Dirigente

SCORDO SABINA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

BEVERE FRANCESCO

(con firma digitale)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Regione Calabria

CONVENZIONE

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586, (di seguito "AGENAS" o anche "Agenzia"), con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Commissario straordinario, Domenico Mantoan domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi della legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143);

E

La Regione Calabria (C.F.80002770792), di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari, Dott. Francesco Bevere, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in viale Europa-Cittadella regionale 88100 Catanzaro ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

DI SEGUITO INDICATE COME "LE PARTI", LE QUALI SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UNA COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENAS DI ATTIVITÀ OPERATIVE, PROCEDURALI E INFORMATICHE FINALIZZATE AL SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 che, nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “...di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni recante “*Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*” (GU n. 96 del 27-4-1998);

VISTO l'articolo 2, comma 357 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” che ridenomina l'Agenzia in “*Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*” e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto trasferisce alla medesima la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante “*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato lo Statuto adottato con decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2013;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali adottato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135, con il quale viene data notizia della adozione del citato statuto e del citato regolamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 2, lett. n) dello Statuto dell'Agencia dispone che la stessa ha tra le principali attività la *“gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”*;

VISTO l'art. 42 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2020 (visto della Corte dei Conti n. 1388 del 10 giugno 2020) con il quale il Dr. Domenico Mantoan è stato nominato Commissario straordinario dell'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali;

DATO ATTO che in data 18 giugno 2020 il Dr. Domenico Mantoan si è insediato presso l'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali, assumendone, pertanto, anche i compiti di Direttore generale;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) nel quale sono stati definiti i principi regolanti *“La formazione continua nel settore salute”*;

CONSIDERATO che, con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: *“Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'Age.na.s. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza”* e al comma 3, è previsto che *“Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso”*;

CONSIDERATO altresì che, con il richiamato Accordo del 2 febbraio 2017, all'art. 43 comma 3, è stato parimenti convenuto quanto segue: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza”*;

VISTO il D.D.G. n. 11629 del 01/10/2014 con il quale è stato stabilito il contributo alle spese con riferimento alle procedure di accreditamento ed allo svolgimento delle attività di formazione continua;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 *“Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo*

svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi”;

CONSIDERATO che l'obiettivo della Regione è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un'organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Commissione regionale della Regione Calabria, istituita con D.P.G.R. n. 96 del 19 giugno 2012 e s.m.i., ha l'obiettivo di assicurare il supporto tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che tra l'AGENAS e la Regione è stata stipulata una precedente Convenzione in data 04/04/2017 rep. n. 360 per lo svolgimento delle medesime attività oggetto del presente atto, e che la Regione deve dotarsi di un adeguato sistema informatico per la gestione delle procedure di accreditamento dei provider;

CONSIDERATO che per le richieste di accreditamento sul sistema regionale ECM e per le attività connesse i provider utilizzano la piattaforma informatica dedicata;

VISTA la Convenzione fra la Regione Calabria e AGENAS del 04/04/2017 rep. n. 360 avente ad oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici finalizzati al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, ed in particolare l'art. 3 comma 5 in base al quale *“Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti”*;

VISTA la nota prot. n. 167052 del 29/04/2019 ed acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 3150 del 30/04/2019 con la quale, ai sensi dei proficui risultati raggiunti sotto la vigenza della precedente Convenzione, *“è stato chiesto il rinnovo della convenzione al fine di continuare ad avvalersi del supporto giuridico, amministrativo ed informatico necessario al corretto funzionamento del sistema di accreditamento dei provider regionali”* (indicare la nota con cui la Regione ha richiesto il supporto dell'Agenzia);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AGENAS, con la quale è stato approvato lo schema generale della presente convenzione;

CONSIDERATO che la presente Convenzione è sottoposta ad approvazione da parte del competente organo regionale mediante atto formale da trasmettere a questa Agenzia;

ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati del documento costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, in continuità con la Convenzione del 04/04/2017 rep n. 360;
2. In particolare, le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle dettagliate nel successivo articolo 4, nel Piano Operativo, nella Programmazione di dettaglio, nonché negli eventuali accordi integrativi previsti dall'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 3

(Durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione si intende perfezionata con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. La durata è pari a ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della stipula della presente Convenzione.
3. Entro detto termine di efficacia, le Parti dovranno garantire le attività previste dal successivo articolo 4, nel Piano Operativo e nella Programmazione di dettaglio che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

4. La presente Convenzione può essere prorogata per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione delle specifiche ragioni alla base della stessa e deve essere espressamente concordata mediante lo scambio di note formali tra le parti. Nel caso di proroga concordata, i rapporti tra le parti continuano a essere regolati dalla presente Convenzione, anche per ciò che riguarda il corrispettivo previsto dal successivo art. 9.
5. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse la Convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4

(Attività)

1. Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, hanno ad oggetto l'attuazione di un sistema amministrativo e informatico finalizzato alla gestione dell'accREDITAMENTO dei provider ECM regionali, dei loro eventi formativi e di tutte le attività connesse.
2. Il sistema informatico per la gestione dell'accREDITAMENTO dei provider ECM regionali è un'applicazione web presente nel sito istituzionale dell'AGENAS grazie alla quale sarà possibile gestire tutte le procedure necessarie per ottenere l'accREDITAMENTO come provider ECM, per richiedere l'accREDITAMENTO di un evento ECM, per gestire gli eventi già inseriti, per registrare i pagamenti e per inserire i rapporti sulla partecipazione.
3. L'AGENAS e la Regione si impegnano a definire, aggiornare e adeguare l'applicazione web alla luce della procedura regionale di accREDITAMENTO dei provider. A tal fine le Parti possono personalizzare il sistema informatico e le procedure finalizzate all'accREDITAMENTO, adattando l'uno e le altre alle specifiche esigenze della Regione, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
4. L'AGENAS si impegna a effettuare l'attività istruttoria necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all'accREDITAMENTO, nonché la successiva attività di monitoraggio e gestione dei provider accREDITATI e delle attività formative da questi erogate. Tali adempimenti non comprendono la valutazione dei requisiti tecnico-scientifici necessari ai fini dell'accREDITAMENTO, per i quali si rinvia al successivo comma 5.
5. La Regione si impegna, con il supporto del personale competente dell'AGENAS, a utilizzare il proprio organismo (Referee della Commissione regionale ECM) per la valutazione degli aspetti

scientifici della struttura dell'aspirante provider regionale ECM e delle attività formative erogate.

6. L'AGENAS si impegna a svolgere attività di formazione e aggiornamento mediante modalità telematiche in favore dei componenti della Commissione regionale ed in favore dei componenti dell'Osservatorio regionale per la Formazione Continua.
7. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano operativo, allegato sub 1 alla presente Convenzione e nella Programmazione di dettaglio allegato 2, ai quali si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Articolo 5

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti sono direttamente responsabili, ognuna per quanto di propria competenza, della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, del Piano Operativo e della Programmazione di dettaglio, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nel richiamato Piano, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale, nonché a darsi reciproca ed immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
4. La Regione si impegna a collaborare con l'AGENAS mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore esecuzione del presente accordo.
5. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, si avvale di professionisti in possesso di adeguate capacità e competenze, al fine di consentire l'implementazione e l'attuazione di proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'AGENAS.

Articolo 6

(Referenti per le attività)

1. La Regione Calabria individuerà successivamente con atto formale che sarà comunicato all'AGENAS il proprio referente per l'attuazione della presente Convenzione ed il referente amministrativo regionale.

2. L'AGENAS individua il Dirigente che si occupa di supporto al programma nazionale ECM quale referente per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, che opera con la collaborazione del Dirigente dell'Ufficio ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica quale referente tecnico informatico.

Articolo 7

(Comitato Paritetico di Valutazione)

1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione può essere istituito un Comitato Paritetico di Valutazione, mediante lo scambio di note formali tra le parti.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti, così nominati:
 - a. Il Dirigente che si occupa del settore supporto al programma nazionale ECM o un suo delegato;
 - b. Il referente regionale per l'attuazione della presente Convenzione e il referente amministrativo regionale previsti dal primo comma del precedente articolo o un loro delegato;
 - c. il Dirigente dell'ufficio ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica o un suo delegato;
 - d. un componente da designare di comune accordo da entrambe le Parti con successivo scambio di note formali tra le stesse;
3. Il Comitato Paritetico di Valutazione si riunisce su iniziativa di una delle parti ed in ogni altro caso qualora sia necessario a fronte di motivate esigenze. Il comitato decide a maggioranza dei componenti;
4. Il Comitato ha sede presso l'AGENAS.

Articolo 8

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa affidate con la presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dall'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 9 del Regolamento AGENAS, può avvalersi, oltre che del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l'AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori e gli esperti esterni nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 9 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del "*Regolamento per il*

funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi", approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 19 marzo 2018, e delle norme vigenti in materia, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo spettante ad AGENAS per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 è costituito dal 60% dei contributi alle spese versati dai provider regionali di cui al seguente art. 10 della presente Convenzione.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 non comprende eventuali oneri derivanti da attività aggiuntive e/o da rimborsi spese che l'AGENAS potrebbe essere chiamata a sostenere in virtù delle attività di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.

Articolo 10

(Contributi alle spese)

1. La Regione determina con proprio atto il contributo annuale alle spese ed i contributi per gli eventi formativi a carico dei soggetti che si accreditano presso il Sistema di formazione continua regionale. Nella determinazione del contributo vengono stabiliti entità, modalità e termini dello stesso, garantendo, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, che l'entità del medesimo sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema. Fino all'adozione del sopracitato provvedimento, troverà applicazione quanto previsto dal D.D.G. n. 11619 del 01/10/2014.
2. I suddetti contributi saranno versati dal provider nella misura del 60% in favore dell'AGENAS e del 40% in favore della Regione, attraverso due distinti versamenti. La decorrenza di tale modalità contributiva sarà concordata con successivo scambio di note formali tra le parti e comunque, in assenza di tale accordo, a partire dal 1° gennaio 2021.
3. Le Parti concordemente stabiliscono che, alla luce del fatto che le attività di supporto da parte di AGENAS sono proseguite senza soluzione di continuità, i contributi alle spese da parte dei

provider regionali dalla data del 05/04/2019, data di scadenza della precedente Convenzione, fino al giorno precedente alla data di decorrenza identificata nel precedente comma 2, sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 04/04/2017 rep n. 360¹;

4. La Regione si assume la responsabilità di comunicare ai provider regionali – con ogni strumento ritenuto efficace e idoneo per le finalità che qui si intendono perseguire – le modalità di versamento dei contributi alle spese di cui al comma 2 del presente articolo, affinché i provider siano nelle condizioni di effettuare correttamente e tempestivamente i versamenti. In ogni caso, è fatto obbligo alla Regione adoperarsi affinché i rispettivi provider regionali effettuino i due versamenti. Qualora il provider, errando, non effettuasse il pagamento dei contributi separatamente, determinando l'impossibilità di risalire agli estremi identificativi dei versamenti effettuati dai provider ed al loro collegamento con la regione di appartenenza, l'AGENAS è sollevata da qualsivoglia responsabilità per l'impossibilità di procedere all'imputazione delle somme e per il conseguente mancato rimborso delle stesse alla Regione. In tal caso, è onere della Regione procedere all'accertamento delle suddette somme e fornire all'AGENAS la documentazione necessaria per addivenire all'esatta quantificazione dell'importo spettante.

Articolo 11

(Integrazioni)

1. Le Parti convengono che, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere stipulati accordi integrativi alla presente Convenzione. Ai fini della validità di tali accordi è richiesta la forma scritta.
2. Gli accordi integrativi non possono prevedere disposizioni in contrasto con la presente Convenzione e devono essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano Operativo allegato al presente accordo.

Articolo 12

(Modifiche)

1. Le Parti convengono che, in caso di intervenute oggettive necessità, potranno essere apportate delle modifiche alla presente Convenzione e/o ai relativi allegati, previa verifica della fattibilità tecnico-economica. Le modifiche dovranno, altresì, essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano operativo allegato al presente accordo, la cui durata deve

¹ In particolare, la nuova redistribuzione del 60% AGENAS – 40% Regione avrà le seguenti decorrenze:

- contributi annuali dei provider: a partire dal contributo del 2021

- contributi dei provider per i singoli eventi: come disciplinato ex art. 10 comma 2

comunque essere ricompresa entro l'arco temporale di efficacia della presente Convenzione, salvo quanto previsto all'art. 3.

2. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'analisi del Comitato Paritetico di Valutazione tramite nota motivata e approvate dal Comitato stesso.

Articolo 13

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.
2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'AGENAS.

Articolo 14

(Riservatezza, titolarità dei dati)

1. Ai fini della protezione dei dati personali, trova applicazione la normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
2. L'AGENAS e la Regione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa. I dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine,

le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti un modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi.

4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
5. Il trattamento di dati personali ad opera delle parti per il perseguimento delle finalità del presente protocollo è effettuato ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento di dati personali è effettuato per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento ai sensi del GDPR. Le parti dichiarano di aver adottato le misure di sicurezza tecniche ed organizzative previste dalla normativa vigente in materia e, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (EU-RGPD), di aver provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati:
 - per l'AGENAS responsabileprotezionedati@agenas.it;
 - per la Regione Calabria rpd@pec.regione.calabria.it;
7. I titolari del trattamento dei dati personali sono, ciascuna per le parti di propria competenza, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS in persona del legale rappresentante, e la Regione Calabria nella persona del suo rappresentante legale pro tempore individuato nel Presidente della Giunta Regionale. Il Titolare del Trattamento in virtù di deliberazione di Giunta Regionale n.626 del 14 dicembre 2018 e del DPGR m. 41 del 30/01/2019 ha delegato i dirigenti dei Settori Affari Generali dei Dipartimenti e i dirigenti delle strutture della Giunta Regionale assimilate.
8. La Regione dà atto che il software realizzato dell'AGENAS nell'ambito della presente Convenzione è di proprietà della medesima Agenzia e tutelato dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
9. I dati personali e i dati relativi alle attività di accreditamento dei provider, di accreditamento eventi e relativi alla partecipazione agli eventi formativi sono di proprietà della Regione.

Articolo 15

(Comitato di composizione)

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa o esecutiva della presente Convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'AGENAS, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 16

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 17

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'AGENAS calabria@pec.agenas.it;
 - per la Regione Calabria: aggepersonale.salute@regione.calabria.it.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice.

Per la Regione Calabria
Il Dirigente Generale del Dipartimento
Tutela della Salute e Servizi Sociali
e Socio Sanitari
Dott. Francesco Bevere

Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Domenico Mantoan

.....
Data.....

.....
Data

*Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

ALLEGATO 1

Piano Operativo

Le attività nell'ambito della Convenzione, di cui il Piano Operativo costituisce parte integrante, si riferiscono all'attuazione dei programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di formazione continua della Regione Calabria.

Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale. A tal fine si renderà necessario effettuare una personalizzazione degli applicativi già esistenti, sia in termini di processi sia in termini di *lay-out*.

Le differenze potrebbero sostanzialmente riguardare i seguenti aspetti:

- diverso organismo che effettua l'accreditamento;
- difformità nei tempi di presentazione della richiesta;
- calcolo del contributo dovuto per ciascun evento/PFA alla Regione Calabria dissimile da quello Nazionale.

Sarà inoltre necessario una modifica dell'aspetto grafico delle pagine per adattare alla realtà della Regione.

Ciò premesso, le attività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento dei provider (provvisorio – standard – rinnovo standard) si possono schematizzare come segue:

1. studio e condivisione dei requisiti;
2. personalizzazione del sistema ECM nazionale per la Regione Calabria;
3. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione;
4. organizzazione del sistema di Help desk;
5. realizzazione del sistema di comunicazione tra l'AGENAS e la Regione Calabria;
6. monitoraggio e analisi dei dati;
7. integrazione della piattaforma ECM con il sistema regionale di gestione della formazione. I meccanismi e le modalità di integrazione tra i due sistemi saranno definiti durante l'arco temporale di validità della presente Convenzione;
8. supporto ai referee e alla Commissione regionale nella verifica dell'indipendenza del contenuto formativo rispetto agli interessi commerciali presenti nell'area sanitaria.
9. l'AGENAS riceverà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato.
10. Predisposizione delle procedure amministrative concordate finalizzate all'accreditamento standard e/o rinnovo standard dei provider regionali. Resta inteso che l'Agenzia instruirà le pratiche sotto l'aspetto giuridico-formale utilizzando il sistema informatico AGENAS mentre la Regione avrà il compito di organizzare le visite in loco sostenendone i relativi costi.

11. Regolamentazione del flusso documentale:

- preparazione e invio degli atti endoprocedimentali su eventuale delega o a carico della Regione;
- preparazione dei provvedimenti in bozza a carico dell'Agenas;
- invio dei provvedimenti a carico della Regione tramite PEC;
- comunicazione di avvenuto invio degli atti, con relativi allegati, per poter inserire a sistema le attività da documentare.

12. La Regione si impegna a trasmettere a questa Agenzia ogni atto necessario garantire l'operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM;

L'iter di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni) ha una durata di novanta giorni, ferma restando la possibilità di sospensione e di interruzione prevista dalla citata normativa.

Programmazione di dettaglio

In coerenza con l'impianto del Piano Operativo di cui all'allegato 1 alla Convenzione, si ritiene utile specificare, di seguito, le attività necessarie che il Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari", in collaborazione con l'Agenas, dovrà porre in essere nell'arco temporale di efficacia della Convenzione stessa:

- Con riferimento alla predisposizione delle procedure amministrative finalizzate all'accreditamento standard, si specifica che entro dicembre 2020 dovrà essere adottato il manuale regionale ai sensi dell'art. 47 dell'Accordo Stato - Regioni del 02/02/2017, che verrà trasmesso al CTR e pubblicato sul sito istituzionale. Successivamente all'approvazione del manuale, dovrà essere concordato con Agenas un calendario delle visite in loco propedeutiche per l'accreditamento standard. Inoltre, previa richiesta della Regione Calabria, l'AGENAS potrà supportare la Regione erogando attività formativa a distanza, senza la previsione di ulteriori oneri economici, oppure in forma residenziale e/o affiancando il competente personale nello svolgimento delle visite dei provider, con rimborso delle spese sostenute a carico della Regione Calabria.
- In relazione alle istanze di accreditamento provvisorio in itinere relative agli aspiranti provider **ID 9 A.O. "Pugliese Ciaccio", ID 12 Cooperativa servizi e formazione, ID 50 Amicom medico, ID 42 Centro Clinico San Vitaliano**, considerato il lungo lasso temporale trascorso dalla seduta della Commissione regionale, nella quale è stato espresso parere positivo al rilascio dei provvedimenti di accreditamento provvisorio, si ritiene opportuno convocare nuovamente la predetta Commissione affinché confermi o meno, anche con il supporto di Agenas, il sopra citato parere positivo. In tale occasione verrà verificata la disponibilità dei componenti della Commissione regionale a continuare a svolgere l'incarico loro assegnato, nonché a partecipare all'iniziativa regionale per la rilevazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie.
- Per quanto riguarda il rimborso alla Regione Calabria della quota parte dei contributi alle spese versati dai provider regionali nel corso degli anni (dal 2011 ad oggi), l'Agenas, come concordato, effettuerà le dovute verifiche definendo le somme da trasferire alla Regione. Tali somme andranno a impinguare il capitolo del bilancio regionale già esistente e dedicato alla realizzazione del Sistema regionale ECM, dal quale si potrà attingere per rimborsare le spese di viaggio, ove dovute, dei componenti della Commissione regionale, nonché per il

rimborso delle spese vive sostenute dai soggetti che effettueranno le visite in loco per l'accreditamento standard.

- Al fine di procedere ad una analisi dell'offerta formativa proposta dai provider regionali, l'Agenas fornirà alla regione Calabria, nel più breve tempo possibile, un report sugli eventi realizzati (modalità, temi, numeri di partecipanti, sponsorizzazioni, ecc..).da questi ultimi.